

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione si realizza quando:

- i livelli di apprendimento risultano raggiunti;
- i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, anche se solo parzialmente raggiunti nelle altre discipline;
- i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più delle altre discipline: pur con voto di ammissione inferiore a 6/10, si prevede che il candidato sia in grado di sostenere con esito positivo le prove d'esame;
- la frequenza ha raggiunto e superato la quota di $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale;
- l'allievo ha partecipato alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);
- l'allievo non è incorso nella sanzione disciplinare di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998) di:
 1. esclusione dallo scrutinio finale
 2. non ammissione all'Esame di Stato

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione

- con voto di ammissione inferiore a 6/10;
- quando i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più discipline, comprese quelle di base, ovvero quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario da compromettere il superamento dell'Esame di Stato e la continuazione del percorso scolastico obbligatorio successivo; quando l'allievo con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei prerequisiti necessari ad affrontare l'Esame di Stato ha sistematicamente rifiutato: di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto approfittare degli interventi mirati di recupero/rinforzo;
- quando l'ulteriore permanenza si presume possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento;
- per mancata frequenza di $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale;
- per mancata partecipazione alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);
- per essere incorso nella sanzione disciplinare di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998) di:
 1. esclusione dallo scrutinio finale
 2. non ammissione all'Esame di Stato